

Con ordinanza del 16 giugno 2021, la Corte di giustizia (Prima Sezione) ha deciso di respingere l'impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata, e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Nysie (Polonia) il 21 dicembre 2020 — Centraal Justitiele Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) / AP

(Causa C-699/20)

(2021/C 310/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Nysie

Parti

Ricorrente: Centraal Justitiele Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Resistente: AP

Con decisione dell'8 giugno 2021 la Corte (Sesta Sezione) ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Rejonowy w Nysie, II Wydział Karny (Tribunale circondariale di Nysia, II divisione penale, Polonia).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Germania) il 4 maggio 2021 — VA / Deutsche Rentenversicherung Bund

(Causa C-283/21)

(2021/C 310/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: VA

Resistente: Deutsche Rentenversicherung Bund

Con l'intervento di: RB

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in base alla legislazione dei Paesi Bassi — in qualità di Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base [regolamento (CE) n. 883/2004] ⁽¹⁾ –, un periodo di cura dei figli sia preso in considerazione, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 ⁽²⁾, per il fatto che il periodo di cura dei figli nei Paesi Bassi, in quanto mero periodo di residenza, fonda un diritto alla pensione.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

- 2) Se [l'articolo] 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, debba essere interpretato estensivamente, alla luce delle sentenze della Corte del 23 novembre 2000, *Elsen* (C-135/99 ⁽³⁾), EU:C:2000:647) e del 19 luglio 2012, *Reichel-Albert* (C-522/10 ⁽⁴⁾), EU:C:2012:475), nel senso che lo Stato membro competente deve prendere in considerazione il periodo di cura dei figli anche quando, prima e dopo il periodo di cura dei figli, la persona che provvede alla loro cura abbia effettivamente maturato periodi rilevanti ai fini pensionistici, a titolo di lavoro o di formazione, esclusivamente nel regime di tale paese, ma non abbia versato contributi nell'ambito di tale regime nel periodo immediatamente precedente o successivo al periodo di cura dei figli.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

⁽³⁾ ECLI:EU:C:2000:647, *Elsen*

⁽⁴⁾ ECLI:EU:C:2012:475, *Reichel-Albert*.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kleve (Germania) il 14 maggio 2021 —
AB e a. / Ryanair DAC**

(Causa C-307/21)

(2021/C 310/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Kleve

Parti

Ricorrenti: AB e a.

Resistente: Ryanair DAC

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo sia tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, anche qualora detto vettore abbia inviato la comunicazione in tempo utile prima della scadenza delle due settimane all'unico indirizzo di posta elettronica fornitogli al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale prenotazione fosse stata effettuata a mezzo di un intermediario oppure tramite la sua piattaforma Internet e che l'indirizzo di posta elettronica indicato dalla piattaforma di prenotazione consentisse di raggiungere al massimo l'intermediario, ma non direttamente il passeggero.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Venezia (Italia) il 21 maggio
2021 — Agecontrol SpA / ZR, Lidl Italia Srl**

(Causa C-319/21)

(2021/C 310/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Venezia